



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio Ardigo'

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 872 \2015 promossa da:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX) rappresentata e difesa dall'avv XXXXXXXXXXXXXXX ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini in via XXXXXXXX

- RICORRENTE -

CONTRO

DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. (C.F. e P. IVA 00824800403) con sede a Rimini, alla via Coriano 58 in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Chiadini e Barbara Di Ghionno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Rimini alla via Baretto 53

- RESISTENTE -

MOTIVAZIONE

Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c.

XXXXXXXXXX XXXXXXX conveniva in giudizio la società DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. per ottenere la reintegrazione nel suo posto di lavoro ex art. 2112 cc. con il riconoscimento di tutte le retribuzioni che sarebbero maturate dal 1 febbraio 2015 fino al momento dell'effettiva reintegra .

A sostegno delle sue ragioni la ricorrente in particolare deduceva : di avere



prestato nel periodo 2\01\2001-31\01\2002 attività lavorativa prima in favore della Gifar di Di Ghionno e C. Snc e successivamente senza soluzione di continuità alle dipendenze della Gifar Group S.r.l. prima e poi della Gifar Ali S.p.A.-Divisione Ali Sede Secondaria di Rimini ; che con lettera in data 30 gennaio 2015 quest'ultima società le aveva intimato il licenziamento ai sensi degli artt. 4 comma 9 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ; di avere sottoscritto in pari data un verbale di conciliazione in sede sindacale nell'ambito del quale Giovanni XXXXXXXX espressamente “ ...rinuncia(va) ad impugnare il licenziamento intimato in data odierna dalla Società e rinuncia(va) altresì all'indennità sostitutiva del preavviso ...” - che dopo la cessazione dell'attività da parte della Gifar Ali S.p.A.-Divisione Ali Sede Secondaria di Rimini, l'attività aziendale sarebbe stata proseguita dalla società Di Ghionno Snc di Di Ghionno Vincenzo, Andrea e Angela che nel periodo marzo 2015- novembre 2015 aveva anche assunto alcuni dipendenti della Gifar Ali S.p.A. , configurandosi nella specie un fraudolento trasferimento di azienda con gli effetti previsti dall'art. 2112 cc. .

Si costituiva ritualmente in giudizio la Snc Di Ghionno di Vincenzo , Andrea e Angela che contestava in fatto ed in diritto le domande avversarie .

Così sintetizzata la presente vicenda processuale , appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso ritualmente proposta nei suoi atti dalla società convenuta .

Risulta infatti ostativo alle rivendicazioni della ricorrente il fatto pacifico che quest'ultima non abbia mai impugnato il licenziamento operato da della Gifar Ali S.p.A. ed anzi vi abbia espressamente rinunciato .

Ciò che con tutta evidenza impedisce il riconoscimento del dedotto fraudolento trasferimento di azienda asseritamente operato dalla Snc Di Ghionno di Vincenzo , Andrea e Angela , essendo stata la dedotta continuità del rapporto di lavoro della ricorrente appunto interrotta dal licenziamento operato da Gifar Ali S.p.A. .

Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della parte ricorrente .

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunciando in via definitiva sulle domande proposte da XXXXXXXX Xxxxxx con ricorso depositato il giorno 11\08\2015 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. :



- 1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso .
- 2) Condanna XXXXXXXX Xxxxxx al pagamento in favore di DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.309,00 (di cui € 301,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 15/09/2016

Il Giudice
dott. Lucio Ardigo'

